



## SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

REGIONE DEL VENETO, AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE  
PRIMARIO, ENTE PARCO COLLI EUGANEI

## PREMESSO che:

- nel territorio veneto gli interventi per la sistemazione idrogeologica, la conservazione del suolo e la difesa delle coste, nonché la conservazione e la manutenzione delle opere esistenti, di cui all'art. 8 della L.R. n. 52 del 13/09/1978, Legge forestale regionale, sono stati svolti fino al 31/12/2017 dalla Regione del Veneto, dal Parco regionale dei Colli Euganei e dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura (di seguito denominata Veneto Agricoltura), mediante addetti inquadrati con contratto privatistico regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 07/12/2010 per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria, nonché dal Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) vigente nel corrispondente periodo di riferimento;
- in ottemperanza agli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla DGR n. 1014 del 04/07/2017, nell'ottica della separazione dei compiti di carattere programmatico, mantenuti in capo alla Amministrazione Regionale, e compiti di carattere operativo, da demandare ad Enti Strumentali, si è provveduto a riorganizzare il settore forestale al fine dell'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale;
- con deliberazione n. 2138 del 19/12/2017 e s.m. e i., la Giunta Regionale ha provveduto, pertanto, ad attribuire a Veneto Agricoltura la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale in amministrazione diretta di cui alla Legge Forestale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, co. 1, lett. d) quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario), così come modificato dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018);
- con medesima deliberazione è stato inoltre approvato uno schema di Convenzione, al fine di disciplinare il trasferimento dell'attività per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione degli interventi medesimi, alle risorse umane, finanziarie e strumentali, e di ripartire le competenze tra i soggetti sottoscrittori della convenzione, ovvero Regione del Veneto, Veneto Agricoltura e Ente Parco Colli Euganei. In applicazione della suddetta convenzione, la Regione del Veneto provvede alla definizione del programma di sistemazioni idraulico-forestali (SIF), alla redazione dei progetti previsti dal programma e alla redazione delle perizie sommarie, in caso di pronti interventi, mentre Veneto Agricoltura ne cura la realizzazione in amministrazione diretta con l'impiego di manodopera qualificata, così come previsto dalla Legge Forestale Regionale;
- per le particolarità dell'attività faunistica svolta dalla squadra di operai del Parco regionale dei Colli Euganei, si rimanda ad uno specifico Accordo tra Veneto Agricoltura e Parco Colli;
- la Convenzione sopraccitata, sottoscritta dalle parti in data 29/12/2017, avendo carattere di sperimentazione, risulta in scadenza al 31/12/2020;

**CONSIDERATA** la positiva esperienza maturata alla luce della razionalizzazione disposta con la citata L.R. 45/2017 nei tre anni di applicazione della Convenzione;



7c40d5d6



**CONSIDERATO** inoltre che risulta in corso la razionalizzazione ed il riordino della governance regionale nel settore idraulico-forestale e più in generale della difesa del territorio e della tutela ambientale;

**tutto ciò premesso e considerato**  
**tra Regione del Veneto, Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura e**  
**Ente Parco Colli Euganei**

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 – Funzioni dei soggetti sottoscrittori nell'ambito del Programma di sistemazioni idraulico-forestali**

La Regione del Veneto, quale Ente titolare dei compiti di programmazione anche in materia di interventi di sistemazioni idraulico-forestali, predispone la programmazione medesima e si avvale di Veneto Agricoltura, secondo le modalità previste nella presente Convenzione, la quale provvede all'esecuzione di tali interventi programmati, in tutto il territorio regionale, a mezzo del personale già trasferito dal 01/01/2018 ovvero successivamente assunto, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, inquadrato con contratto privatistico regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 07/12/2010 per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria, nonché dal Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) vigente.

In particolare, competono alla Regione:

- a) la redazione e l'approvazione del Programma di Sistemazione Idraulico Forestale (SIF) predisposto sulla base delle esigenze del territorio;
- b) la progettazione definitiva-esecutiva degli interventi previsti nel Programma SIF, completa delle necessarie autorizzazioni nonché l'approvazione dei progetti stessi;
- c) la redazione e l'approvazione del Piano annuale degli interventi, con indicazione della priorità di esecuzione degli stessi;
- d) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase di programmazione e per la fase di progettazione: qualora necessario il RUP nomina il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);
- e) l'attivazione delle procedure ex art. 12 della L.R. 13/09/1978, n. 52 dette di "Pronto Intervento". Il provvedimento di attivazione viene predisposto sulla base di una perizia sommaria riportante la localizzazione e la tipologia dell'intervento da realizzare, le condizioni di urgenza e di indifferibilità riscontrate, nonché il quadro economico. L'esecuzione dei lavori dovrà avere la priorità rispetto ad altri interventi SIF;
- f) il coordinamento tecnico della gestione degli interventi emergenziali;
- g) l'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo in merito alla realizzazione e allo stato di avanzamento del Piano annuale degli interventi, anche attraverso sopralluoghi in cantiere da parte del personale tecnico regionale.



7c40d5d6



In particolare, competono a Veneto Agricoltura:

- h) la gestione del rapporto di lavoro, del personale trasferito dal 1° gennaio 2018 e di quello successivamente assunto a tempo determinato e indeterminato sotto il profilo giuridico, economico, previdenziale e fiscale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dai Contratti di settore vigenti;
- i) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'esecuzione dei lavori, nonché del Direttore dei lavori e del Dirigente della sicurezza, per ciascun cantiere. Qualora necessario il RUP provvede alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione(CSE);
- j) l'esecuzione dei lavori, l'organizzazione delle squadre di lavoro e la determinazione delle tempistiche, nel rispetto del Piano annuale degli interventi redatto dalla Regione del Veneto e alle esigenze di pronto intervento o emergenziali che dovessero verificarsi;
- k) la redazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi inseriti nel Programma SIF e la loro approvazione conformemente alla normativa vigente. La redazione di tali atti dovrà essere preceduta, al termine dei lavori, da un sopralluogo congiunto tra personale tecnico regionale e personale tecnico di Veneto Agricoltura per la verifica della corrispondenza di quanto realizzato agli elaborati progettuali;
- l) la redazione della perizia a consuntivo e del Certificato di Regolare Esecuzione dei Pronti Interventi e la trasmissione di tale documentazione alla Regione del Veneto per l'approvazione. La redazione di tali atti dovrà essere preceduta, al termine dei lavori, da un sopralluogo congiunto tra personale tecnico regionale e personale tecnico di Veneto Agricoltura per una verifica dei lavori realizzati;
- m) la trasmissione trimestrale alla Regione del rapporto sullo stato di avanzamento dei singoli progetti, da trasmettersi entro i 7 giorni successivi al termine del trimestre di riferimento.

Resta inteso che Veneto Agricoltura esegue gli interventi previsti dal Piano annuale in conformità ai progetti approvati dalla Regione del Veneto. Nel caso di eventuali soluzioni operative o variazioni necessarie in corso d'opera, non previste in progetto, che non costituiscono variante ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016, sono autorizzate o indicate dalla competente struttura regionale.

Si dà atto che Veneto Agricoltura possa partecipare allo svolgimento di attività ed interventi di natura contingente o speciale, oggetto di specifiche richieste dell'Amministrazione Regionale o di sue emanazioni, ancorchè compatibili con le finalità degli interventi inseriti nel Programma di sistemazioni idraulico-forestali e tali da non pregiudicare la realizzazione dei progetti previsti nel piano delle attività per l'anno e allo svolgimento delle azioni necessarie conseguenti ad eventi eccezionali. Tali attività ed interventi devono essere autorizzati dalla Direzione Difesa del Suolo e, nel caso in cui interessino tipologie di lavori diverse da quelle del SIF, verranno fornite indicazioni in merito ai capitoli di spesa del Bilancio Regionale interessati, nonché delle indicazioni operative per l'attivazione degli stessi.

**Art. 3 – Piano annuale degli interventi**

Il Piano Annuale degli Interventi di cui all'art. 2, lettera b) della presente Convenzione, comprende l'elencazione dei progetti da realizzarsi nell'anno di riferimento: viene predisposto dalla Regione del Veneto sulla base delle necessità del territorio, con l'indicazione di una priorità di massima di esecuzione, sulla base dell'assegnazione finanziaria recata dal Bilancio regionale destinata alla loro realizzazione, e può comprendere progetti afferenti a programmazioni diverse.

Il Piano viene approvato con Decreto della Direzione Difesa del Suolo entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento con validità 12 mesi (fino al 31 gennaio dell'anno successivo), anche sulla base dello stato di attuazione del Piano Annuale degli Interventi dell'anno precedente alla data del 31 dicembre e trasmesso a Veneto Agricoltura per l'esecuzione.



7c40d5d6



Su base trimestrale Veneto Agricoltura fornisce alla Regione del Veneto un rapporto sullo stato di avanzamento dei singoli progetti, da trasmettersi entro i 7 giorni successivi al termine del trimestre di riferimento.

Nel caso si rendesse necessario attivare Pronti Interventi o interventi emergenziali di cui al successivo art.6, e nel caso di attività di cui all'art. 2, lettera e), il Piano annuale degli interventi verrà modificato e/o integrato con cadenza semestrale dalla Direzione Difesa del Suolo, sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici regionali e comunicate a Veneto Agricoltura nel corso del semestre.

#### **Art. 4 - Personale**

Per quanto concerne il personale forestale addetto ad attività di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico agraria, sottoposto a contratto privatistico regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 7 dicembre 2010 e dal Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) per la Regione del Veneto, sottoscritto in data 24/07/2018, si conviene che:

- a) Veneto Agricoltura, nel periodo di validità della presente Convenzione, procede all'assunzione del personale a tempo determinato in conformità alle esigenze connesse alla pianificazione dei lavori redatta dalla Regione, in conformità alle esigenze connesse alla programmazione dei lavori adottata dalla Regione, assicurando, salvo giustificato motivo, 165 giornate contributive per annualità, e comunque nel rispetto dei diritti di precedenza stabiliti dal contratto integrativo regionale di lavoro e con le garanzie occupazionali dell'accordo sindacale del 13/12/2017;
- b) la Regione del Veneto rimane responsabile della gestione del rapporto di lavoro e delle correlate modalità di impiego del personale, praticate per il periodo di servizio svolto precedentemente al trasferimento a Veneto Agricoltura. La Regione si impegna sin d'ora a manlevare Veneto Agricoltura da ogni pretesa fatta valere dal personale, ovvero dagli Istituti previdenziali e assicurativi e/o comunque da qualsivoglia terzo, con riferimento a ogni controversia instaurata o da instaurare, relativa al periodo di servizio svolto precedentemente al trasferimento, anche con riferimento a pretese connesse a determinazioni assunte dalla Regione in tale periodo. Per questo Veneto Agricoltura si impegna a dare notizia immediata alla Regione di eventuali pretese fatte valere, sia con atto stragiudiziale che con atto giudiziale;
- c) Veneto Agricoltura è tenuta al rispetto dell'accordo sindacale sottoscritto dalla Regione del Veneto con le OO.SS. il 13/12/2017.

#### **Art. 5 – Copertura della spesa**

Per l'esecuzione delle attività e dei lavori di sistemazione idraulico-forestale oggetto della presente convenzione, la Regione stanziava annualmente Euro 21.000.000,00. Tale somma viene erogata a Veneto Agricoltura come segue:

- Euro 16.000.000,00 entro il 31 gennaio di ciascun anno di validità della presente convenzione, a titolo di contributo ordinario - Trasferimenti correnti;
- Euro 5.000.000,00 ad intervenuta approvazione della programmazione regionale e in esecuzione della stessa, quale contributo agli investimenti.

Quanto sopra fatta salva ogni ulteriore diversa classificazione conforme al regime giuridico del bilancio di Veneto Agricoltura.

Nell'importo complessivo di Euro 21.000.000,00 sono computati anche i costi relativi al servizio antincendio boschivo, alle attività emergenziali di cui al successivo art. 6 e tutti i costi necessari ed essenziali all'esecuzione delle attività relative alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale (RUP, direttori dei lavori, personale impiegato, spese generali, spese gestione immobili, manutenzione mezzi, spese della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008, acquisti attrezzature, mezzi di cantiere, beni strumentali...), nonché i costi relativi alle attività dell'Ente Parco Regionale Colli Euganei.



7c40d5d6



Ogni minor spesa conseguita annualmente sugli importi erogati a titolo di contributo ordinario, verrà accantonata in apposito fondo vincolato alla corresponsione del TFR maturato anteriormente al 01/01/2018 dal personale trasferito dalla Regione del Veneto a Veneto Agricoltura.

Ogni anno Veneto Agricoltura sarà tenuta a presentare apposito rendiconto delle spese sostenute, come meglio specificato al successivo art. 11 della presente convenzione.

#### **Art. 6 - Aspetti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri**

Le misure per la sicurezza degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale previste dalla normativa vigente nell'ambito delle attività lavorative ordinarie e emergenziali, comprese la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e di squadra e le attività di informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, sono di competenza di Veneto Agricoltura.

Veneto Agricoltura con propri atti individua al proprio interno le figure della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.e effettua la valutazione dei rischi.

Nel caso in cui all'interno degli immobili di proprietà regionale qualificati come luoghi di lavoro, vi sia la compresenza permanente di personale dell'Amministrazione regionale e di Veneto Agricoltura, deve essere prevista nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

#### **Art. 7 – Identificazione e gestione dei beni messi a disposizione**

I beni immobili, i beni mobili registrati e non, di proprietà della Regione del Veneto e funzionali all'esecuzione delle attività di sistemazioni idraulico-forestali, inseriti negli elenchi in corso di validazione da parte della Regione del Veneto e Veneto Agricoltura, già comunque in disponibilità a quest'ultima, sono messi a disposizione a titolo di comodato d'uso gratuito o concessione. Tali elenchi vanno aggiornati annualmente di concerto tra Regione del Veneto e Veneto Agricoltura.

##### **a) Beni immobili**

La consistenza immobiliare ritenuta idonea all'uso pattuito viene concessa dalla Regione del Veneto e accettata da Veneto Agricoltura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Veneto Agricoltura nell'uso dell'immobile dovrà osservare ogni prescrizione contenuta nel contratto.

Le parti danno atto che gli immobili potrebbero essere concessi non in uso esclusivo a Veneto Agricoltura e che è vietata la sub concessione degli immobili, anche solo in parte o temporaneamente, per qualsiasi motivo.

La Regione del Veneto provvede con risorse proprie, compatibilmente con i finanziamenti disponibili, alla manutenzione straordinaria degli immobili qualificati come luoghi di lavoro nell'ambito dei quali potrà operare in tutto o in parte il personale trasferito a Veneto Agricoltura, ai sensi della presente Convenzione.

Nell'ambito di tali immobili rimane in capo a Veneto Agricoltura la manutenzione ordinaria, eventuali interventi necessari e indifferibili per garantire la funzionalità e la sicurezza, l'organizzazione delle misure di sicurezza per il proprio personale.

Le spese di assicurazione e di funzionamento dei fabbricati (luce, acqua, gas, riscaldamento, locazioni, ecc.), nonché gli adempimenti relativi alle autorizzazioni (CPI, autorizzazione allo scarico, estintori, ascensori, normativa relativa agli impianti di riscaldamento ed elettrici, ecc.), restano a carico della Regione del Veneto. Restano altresì a carico della Regione le spese di assicurazione, imposte e tasse ed ogni altro onere a carico della proprietà, relativamente a tutti i suddetti beni.

Veneto Agricoltura effettua periodiche verifiche sullo stato di conservazione dei beni immobili necessari per l'esercizio delle funzioni assegnate, indicando alla Regione del Veneto le eventuali



7c40d5d6



necessità manutentive di competenza di quest'ultima, determinandone un ordine di priorità, al fine di consentire l'allocazione di risorse finanziarie all'uopo disponibili. Veneto Agricoltura non risponde pertanto di eventuali danni connessi alla mancata manutenzione dei beni immobili messi a disposizione dalla Regione.

Resta comunque inteso che ove Veneto Agricoltura dovesse accertare l'esigenza di provvedere ai ripristini delle opere con imperiosa urgenza per fare fronte ad esigenze non rinviabili, potrà provvedere con fondi propri, salvo ratifica della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e rimborso delle spese sostenute, nelle forme e nei limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

b) Beni mobili registrati

Eventuali acquisti di beni mobili registrati necessari all'esecuzione delle attività di sistemazioni idraulico-forestali saranno effettuati in proprio da Veneto Agricoltura, comunque sulla base degli stanziamenti disposti dalla Regione del Veneto, e saranno preventivamente autorizzati dalla competente Direzione Difesa del suolo, con trascrizione a favore di Veneto Agricoltura del titolo di proprietà e la catalogazione nel proprio inventario. Prima della registrazione nel proprio inventario Veneto Agricoltura, con proprio atto, si impegna a restituire all'Amministrazione regionale i mezzi di cui trattasi qualora non si dovesse procedere al rinnovo della convenzione.

Veneto Agricoltura provvede in proprio alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili registrati ad essa messi a disposizione, nonché di quelli che saranno dalla stessa acquisiti nel corso dell'esercizio delle attività e delle funzioni previste dalla presente Convenzione. Restano a carico della Regione del Veneto le spese di assicurazione, imposte e tasse ed ogni altro onere solo dei beni mobili registrati di proprietà regionale.

c) Beni mobili non registrati

Nel periodo di esercizio delle funzioni, gli acquisti di beni mobili non registrati che dovessero rendersi necessari per l'esecuzione delle attività SIF, saranno effettuati in proprio da Veneto Agricoltura, comunque sulla base degli stanziamenti disposti dalla Regione del Veneto, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni alla stessa demandate.

Veneto Agricoltura provvede in proprio alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ad essa messi a disposizione, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili che saranno dalla stessa acquisiti nel corso dell'esercizio delle attività e delle funzioni previste dalla presente Convenzione.

Nel periodo di vigenza della presente Convenzione le Parti potranno individuare i beni mobili, registrati e non, non più funzionali o non più idonei all'esercizio delle attività di cui al presente atto, nonché le relative modalità di dismissione che, se attuata da Veneto Agricoltura, dovrà avvenire previa specifica autorizzazione regionale.

Qualora dovesse sopravvenire una diversa determinazione di iniziativa regionale, relativa all'allocazione delle attività e delle funzioni oggetto della presente Convenzione, tutti i beni di proprietà della Regione del Veneto, già in comodato d'uso o concessione a Veneto Agricoltura ovvero acquisiti con i fondi trasferiti di cui all'art 5 della presente Convenzione, dovranno essere ad essa restituiti, ovvero messi a disposizione del soggetto che la stessa dovesse indicare quale subentrante nelle funzioni, in buono stato manutentivo, fatto salvo il deperimento conseguente all'utilizzo ordinario.

### Art. 8 – Svolgimento dell'attività

In virtù della presente Convenzione, Veneto Agricoltura procede all'espletamento delle attività indicate nel precedente art. 2 con riferimento ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, nel rispetto del Piano annuale degli interventi di cui all'art. 3 e delle modifiche/integrazioni comunicate dalla Regione del Veneto in caso di Pronti Interventi o interventi emergenziali.



7c40d5d6



Veneto Agricoltura può svolgere per proprio conto, previa comunicazione alla Regione del Veneto e senza pregiudizio per i tempi di esecuzione degli interventi regionali, attività analoga a quella oggetto della presente Convenzione, nell'ambito territoriale regionale anche con l'utilizzo dei beni messi a disposizione di cui al precedente art. 7, nonché di quelli che saranno dalla stessa Veneto Agricoltura realizzati o acquisiti nel corso dell'esercizio delle attività e funzioni - nei confronti di Enti pubblici, o loro articolazioni territoriali; in tal caso, dette attività vanno identificate separatamente rispetto a quelle oggetto di trasferimento e vanno svolte senza l'impiego delle risorse finanziarie di cui all'art. 5 messe a disposizione dalla Regione Veneto.

Veneto Agricoltura risponde, tenendo all'uopo manlevata la Regione del Veneto, di tutti i danni - anche causati a terzi - che dovessero essere determinati dall'esercizio delle funzioni e delle attività trasferite, ad esclusione dei danni riconducibili ad attività di esclusiva competenza della Regione del Veneto, così come previsto dall'art. 2 della presente Convenzione.

#### **Art. 9 – Comunicazioni**

Veneto Agricoltura garantisce all'Amministrazione regionale costante informazione sull'andamento dei lavori. A tal fine, per ciascun progetto, Veneto Agricoltura comunica alla Struttura territoriale competente, al momento certo del suo verificarsi, la data di inizio e di fine dei lavori. La comunicazione deve riportare: gli estremi della delibera di approvazione del programma, del provvedimento di approvazione, il numero e la data del Progetto, il titolo del progetto, l'importo complessivo dei lavori.

Rimane in carico a Veneto Agricoltura l'assolvimento della comunicazione trimestrale di cui all'art. 3 in merito allo stato di attuazione dei progetti entro i 7 giorni successivi al termine del trimestre di riferimento.

Potranno essere condivise tra le Parti modalità di registrazione di tali informazioni mediante applicativi informatici, ad accesso condiviso, al fine di consentire in tempo reale il monitoraggio sullo stato di avanzamento del Piano Annuale degli Interventi.

#### **Art. 10 – Attività emergenziali di Protezione Civile e Anti Incendio Boschivo**

La Regione del Veneto si avvale del personale trasferito a Veneto Agricoltura e di quello successivamente assunto, sia a tempo determinato che indeterminato, adeguatamente formato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale, per attività emergenziali, sia al fine di tutelare il patrimonio boschivo dagli incendi, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n. 6 del 24/01/1992 "Provvedimenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi", sia in caso di interventi di protezione civile che interessino il patrimonio arboreo o l'assetto idrogeologico.

Il coordinamento tecnico del personale di Veneto Agricoltura spetta al personale regionale specificatamente incaricato alla gestione degli interventi emergenziali. Gli aspetti generali inerenti la sicurezza del proprio personale rimane a carico di Veneto Agricoltura come specificato all'art. 6 della presente Convenzione. Aspetti di dettaglio in merito alle procedure per la gestione delle attività emergenziali di Protezione Civile e Anti Incendio Boschivo saranno oggetto di definizione con successivo provvedimento della Direzione Difesa del Suolo.

#### **Art. 11 – Rapporti tra Regione del Veneto e Veneto Agricoltura**

La Regione del Veneto individua nella Direzione Difesa del Suolo il soggetto che esercita il controllo sul rispetto dei contenuti della presente convenzione. Veneto Agricoltura individua nella Direzione dell'Agenzia l'organismo preposto al medesimo compito per suo conto.

La Direzione Difesa del Suolo e l'Unità Organizzativa Forestale, esercitano l'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, sull'esecuzione degli interventi previsti dal Piano annuale degli interventi per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori e la loro rispondenza alle previsioni progettuali.

Veneto Agricoltura, ai sensi del presente articolo, trasmette alla Direzione Difesa del Suolo entro il 30 giugno di ciascun anno di vigenza della presente convenzione, a giustificazione dell'assegnazione dei



7c40d5d6



contributi di cui all'art. 5, la seguente documentazione suddivisa per ambito provinciale e con separazione delle spese inerenti le attività dell'Ente Parco Colli Euganei:

1. **relazione** a conclusione dell'attività svolta nell'anno precedente, contenente lo stato di attuazione dei progetti inseriti nel Piano annuale degli interventi (% di realizzazione e importo speso)
2. **rendicontazione delle spese** così ripartite:
  - Spese relative al personale forestale addetto ad attività di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico agraria, sottoposto a contratto privatistico (operai, impiegati, compresi rimborsi, formazione, servizi sanitari....)
  - Oneri sulle spese relative al personale forestale succitato (SCAU, IRAP, TFR, 13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup>, ferie, spese non a carico dei progetti)
  - Spese relative al personale addetto alla gestione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale (RUP, uffici paghe....)
  - Servizi di formazione del personale
  - Servizi sanitari (medico competente, visite mediche, RSPP....)
  - Spese per acquisto materiali di consumo per lavori e materiale vivaistico
  - Carburanti e varie
  - Noleggio mezzi e attrezzature di cantiere
  - Manutenzione ordinaria mezzi e attrezzature
  - Prestazioni di servizi (utenze, noleggi, prestazioni professionali, lavoro interinale e servizi amministrativi, servizi informatici, servizi vari...)
  - Assicurazioni, tasse e simili
  - Spese per acquisto impianti, macchine
  - Spese per acquisto attrezzature
  - Spese Hardware
  - Altro

Dovrà inoltre essere indicata la destinazione dell'Avanzo di Amministrazione.

#### **Art. 12 – Attività forestali e faunistiche del Parco Colli Euganei**

Con riferimento al personale addetto alle attività faunistiche e forestali del Parco regionale dei Colli Euganei trasferito a Veneto Agricoltura con decorrenza 01/01/2018 e inquadrato con contratto privatistico regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 07/12/2010 per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria, nonché dal Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) vigente, le Parti convengono che:

1. Veneto Agricoltura, nel periodo di validità della presente Convenzione, procede all'assunzione del personale a tempo determinato in conformità alle esigenze connesse alla pianificazione dei lavori redatta dall'Ente Parco Colli Euganei, assicurando, salvo giustificato motivo, 165 giornate contributive per annualità, e comunque nel rispetto dei diritti di precedenza stabiliti dal contratto integrativo regionale di lavoro e con le garanzie occupazionali dell'accordo sindacale del 13/12/2017;
2. il Parco, entro il 31 gennaio di ogni anno, si impegna a produrre un Piano annuale degli interventi di carattere idraulico-forestale, da trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo e a Veneto Agricoltura ed inoltre provvede alla conseguente progettazione;
3. il personale a tempo indeterminato e determinato addetto agli interventi di carattere idraulico-forestale, non assegnato alla squadra faunistica, viene impiegato da Veneto Agricoltura per la realizzazione dei progetti previsti dal Piano annuale degli interventi di cui al punto 2;



7c40d5d6



4. il personale addetto all'attività faunistica viene distaccato presso l'Ente Parco Regionale Colli Euganei: il personale a tempo determinato addetto a tale attività viene assunto entro il 15 gennaio di ciascun anno stante la necessità di garantire lo svolgimento senza interruzioni di detta funzione;
5. le spese per la realizzazione dei progetti idraulico-forestali, nonché quelle di funzionamento dell'attività faunistica, sono all'interno del contributo di cui all'art. 5;
6. Veneto Agricoltura e il Parco regionale dei Colli Euganei provvederanno, con riferimento alla squadra faunistica, alla sottoscrizione di un protocollo operativo per la gestione del personale, dei beni e delle attività.

#### **Art. 13 – Durata**

La presente Convenzione ha validità dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ed è prorogabile un secondo anno, previo accordo scritto tra le parti, salvo eventuale diversa allocazione delle attività e delle funzioni da parte della Regione del Veneto.

#### **Art. 14 - Elezione di domicilio**

Ai fini del presente atto:

- Regione del Veneto elegge domicilio in Venezia, presso Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901;
- Parco regionale dei Colli Euganei elegge domicilio in Este (PD), Via Rana Cà Mori;
- Veneto Agricoltura elegge domicilio in Legnaro (PD) presso Agripolis, viale dell'Università, 14.

#### **Art. 15 - Comitato di Conciliazione**

Eventuali dubbi o difformità di interpretazione e di applicazione della presente Convenzione saranno risolte da un Comitato di conciliazione costituito da tre membri, di cui uno designato dalla Regione del Veneto, uno da Veneto Agricoltura ed il terzo dal Parco regionale dei Colli Euganei.

#### **Art. 16 – Norme finali**

Eventuali modifiche che attengono aspetti tecnici e gestionali e che non incidono sulle competenze e obblighi dei soggetti sottoscrittori saranno poste in essere mediante appendici alla presente Convenzione, da approvare e sottoscrivere a cura del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, del Direttore di Veneto Agricoltura e dell'Ente Parco Regionale Colli Euganei.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

**Per**

**Regione del Veneto**

**Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario - Veneto Agricoltura**

**Ente Parco Colli Euganei**



7c40d5d6

